



Circolare informativa n. 21 del 20 dicembre 2019

DICHIARAZIONI D'INTENTO: novità procedure dal 2020

Vi preghiamo di prendere nota delle seguenti novità introdotte nelle procedure di emissione e ricezione delle dichiarazioni d'intento.

– ESPORTATORE ABITUALE –

- 1- trasmette telematicamente la dichiarazione d'intento all'agenzia entrate
- 2- l'agenzia entrate rilascia all'esportatore abituale la ricevuta telematica di trasmissione

NOVITA'

OBBLIGO DI COMUNICARE AL FORNITORE IL NUMERO DI RICEVUTA TELEMATICA D'INVIO DELLA DICH. D'INTENTO.

- Non è più richiesto l'invio al fornitore o alla dogana della copia della dichiarazione d'intento (in mancanza di chiarimenti ufficiali, si consiglia comunque di trasmetterne copia)
- Non è più richiesta la numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento emesse
- Non è più richiesta l'annotazione, nell'apposito registro, della dichiarazione emessa

– FORNITORE –

- 1- prima di effettuare l'operazione, il fornitore verifica l'avvenuta trasmissione della dichiarazione d'intento all'agenzia entrate eseguita ad opera dell'esportatore abituale, mediante due canali alternativi:
 - a) attraverso il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent>
 - b) all'interno del cassetto fiscale

NOVITA'

OBBLIGO DI ANNOTARE IN FATTURA GLI ESTREMI DEL PROTOCOLLO DI RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO.

- Non è più richiesta l'annotazione nella fattura degli estremi della dichiarazione d'intento
- Non è più richiesta la numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento ricevute
- Non è più richiesta l'annotazione, nell'apposito registro, della dichiarazione ricevuta
- Non è più richiesto il riepilogo dei dati delle dichiarazioni d'intento nella dichiarazione annuale iva (da confermare se applicabile a partire dalla dichiarazione annuale 2021 per il 2020)